

67/2024 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda Sezione Civile

composto dai Magistrati

Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA                      Presidente relatore

Dott. Bruno Gian Pio CONCA                                      Giudice

Dott. Luca FUZIO    Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento promosso da

IMPOSTI Luciano Gelindo e MARTINELLI Maria Grazia

rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Contessa

- RICORRENTI -

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.

IL TRIBUNALE

Letto il ricorso depositato da Imposti Luciano Gelindo e Martinelli Maria Grazia per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

rilevato innanzitutto che, ai sensi del combinato disposto degli art. 66 C.C.I.I. e 268 e seguenti C.C.I.I., è ammissibile la presentazione congiunta dell'istanza di apertura della procedura di liquidazione controllata da parte di familiari conviventi, poiché l'art. 66 C.C.I.I. riveste carattere generale ed è quindi applicabile anche alle procedure di liquidazione controllata del patrimonio (Trib.

Milano, Sentenza del 02.03.2023; Trib. Verona, Sentenza n. 4188 del 06.10.2022);



ritenuta la competenza di questo Tribunale ex art 27 comma secondo C.C.I.I., atteso che i ricorrenti sono residente in Pumenengo e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

rilevato che i ricorrenti rivestono la qualità di debitori ex art. 65 comma primo C.C.I.I. in quanto soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2 comma primo lett. c) C.C.I.I., atteso che gli stessi non sono in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di circa euro 200 mila per l' Imposti e di circa euro 175 mila per la Martinelli, derivante dalla qualifica di soci di CMI s.n.c., società cancellata dal registro delle imprese nel gennaio 2022 (dei cui debiti, pari a oltre 700 mila euro, rispondono personalmente i ricorrenti); evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 C.C.I.I.;

considerato che i ricorrenti sono comproprietari di un immobile, nel quale abitano, nonché di una stalla, entrambi oggetto di esecuzione immobiliare, e che Imposti Gelindo Luciano percepisce una retribuzione media di circa euro 2.000,00 derivante dal rapporto di lavoro dipendente in essere con la società MC s.r.l.;

ritenuto che, in considerazione delle spese verosimilmente necessarie per il mantenimento personale dei ricorrenti, possa essere sottratto dalla liquidazione lo stipendio percepito da Imposti Gelindo Luciano, a eccezione di un quinto del medesimo, trattandosi di importo che già nella prospettiva del legislatore e secondo la *ratio* sottesa all'art. 545 comma quarto c.p.c. è idoneo a consentire di rateizzare – in misura economicamente tollerabile per il soggetto passivo – il debito, con conseguente obbligo del ricorrente di versare al liquidatore l'importo indicato, nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;



osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'O.C.C., dott. Enrico Giupponi, il quale ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta e ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

valutato che, ai sensi dell'art. 270 comma secondo lett. b) C.C.I.I., quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'O.C.C.;

ribadito che ai sensi dell'art. 6 comma primo lett. a) C.C.I.I. il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'O.C.C., ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;

P.Q.M.

visto l'art. 270 C.C.I.I.,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di IMPOSTI Luciano Gelindo, nato a [REDACTED] il [REDACTED] (c.f. MPSGND59H26H091R), e MARTINELLI Maria Grazia, nata a [REDACTED] il [REDACTED] (c.f. MRTMGR61D69H091E);

nomina Giudice Delegato il dott. Vincenzo Domenico Scibetta;

nomina liquidatore il dott. Enrico Giupponi;

ordina ai ricorrenti di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

asigna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;



ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente, a eccezione di un quinto del medesimo, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore detto importo, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dà atto che, ai sensi degli artt. 270 comma quinto e 150 C.C.I.I., a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 C.C.I.I.;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 comma terzo C.C.I.I.;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 C.C.I.I.;



dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 C.C.I.I.. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'O.C.C.; dispone che la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Bergamo nonché trascritta presso i registri immobiliari in relazione ai beni immobili ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione.

Manda alla cancelleria per la notificazione ai ricorrenti e per la comunicazione al liquidatore e all'O.C.C..

Bergamo, 13 marzo 2024.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA

